



COMUNE DI CANNARA
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunta con poteri del Consiglio Comunale

* COPIA *

ATTO n.	7
del	18/03/2014

OGGETTO:
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014.

L'anno **2014** (duemilaquattordici) il giorno **18** (diciotto) del mese di **marzo** alle ore **13,30** e seguenti, nella sede dell'Ente, il Commissario straordinario dr.ssa FLAVIA DE SARIO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2013 acquisito al prot. 10285 del 6 novembre 2013, con l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario comunale dott. Giuseppe Benedetti, in apposita seduta regolarmente convocata, ha adottato, con i poteri del Consiglio comunale, la Deliberazione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i sotto indicati pareri:

n parere di regolarità tecnico - amministrativa del Responsabile del Servizio interessato;

n parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico - Finanziario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. [13](#) del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. [13](#) del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VISTO l'art. 1 del D.M. del 13 febbraio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 aprile 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che regolamenta anche l'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 18/03/2014;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, **modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:**

Tipologia di Immobile	Aliquote IMU 2014
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8

	(abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,43%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Abitazione concessa in locazione, e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Insedimenti produttivi (A/10, C/03, e Cat. D)	0,79%
Tutti gli altri immobili - <i>Altri Fabbricati</i> - <i>Aree fabbricabili</i>	0,93%

DI CONFERMARE, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l'anno **2013**; di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno **2014**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

DI DESIGNARE quale Funzionario Responsabile della IMU (Imposta Municipale Propria), il Responsabile del Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico - amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2014, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

Tipologia di Immobile	Aliquote IMU 2014
Abitazione principale e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Sono esclusi dall'esenzione: i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,43%
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado , che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Abitazione concessa in locazione , e relative pertinenze. <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i>	0,76%
Insedimenti produttivi (A/10, c/03, e cat. D)	0,79%
Tutti gli altri immobili - Altri Fabbricati - Aree fabbricabili	0,93%

2. di confermare, ai sensi dell'art. 14 del suddetto regolamento IUC, i **valori di riferimento ai fini IMU delle aree fabbricabili** site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per l'anno **2013**;

3. di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno **2014**:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5. Di designare quale Funzionario Responsabile della IMU (Imposta Municipale Propria), il Responsabile del Settore Economico Finanziario Giovanna Trovarelli;

6. Di precisare che, in ragione di tale designazione al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dott.ssa Flavia De Sario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, li 18/03/2014

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile in ordine alla proposta formulata dall'ufficio.

Visto con parere **FAVOREVOLE**

Cannara, li 18/03/2014

IL RESPONSABILE SETTORE E.F.
F.TO GIOVANNA TROVARELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 25/03/2014 fino al 09/04/2014.

Cannara lì, 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti

ESECUTIVITA'

q La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 - comma 3 T.U. 267/2000).

u La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Cannara lì, 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Giuseppe Benedetti

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cannara, lì 25/03/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppe Benedetti